

**GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA: Ricorso - Avverso il silenzio della P.A. - Osservato da un Comune in ordine ad una istanza tendente ad ottenere il rilascio del certificato di destinazione urbanistica - Ove l'Amministrazione abbia effettivamente approntato il certificato e la parte interessata non lo abbia ritirato - Inammissibilità - Ragioni.**

**Tar Sicilia - Catania, Sez. I, 24 ottobre 2022, n. 2822**

*“[...] il ricorso è teoricamente ammissibile, poiché la chiesta certificazione [...], «pur rientrando nella categoria degli atti di certificazione redatti da pubblico ufficiale e non avendo, pertanto, natura provvedimento ma dichiarativa di situazioni giuridiche già esistenti [...], costituisce comunque un atto amministrativo di manifestazione del potere certificativo della pubblica autorità, cui sono ricollegabili posizioni di interesse legittimo in capo ai privati richiedenti la certificazione e correlativi obblighi di “provvedere” in capo all'amministrazione, da intendere, questi ultimi, evidentemente in senso lato come obblighi di pronunciamento espresso [...];*

*«- peraltro, nella presente materia, l'obbligo dell'amministrazione di pronunciarsi in maniera espressa sull'istanza del privato assume ancora maggiore consistenza a cagione dell'indispensabilità del certificato di destinazione urbanistica ai fini della regolare stipula (o sanatoria) degli atti di compravendita di terreni, come si evince dalla piana lettura dell'art. 30, commi 2 e ss., del d.P.R. n. 380/2001: infatti tale normativa, rimettendo al libero apprezzamento dell'interessato la possibilità di produrre, in alternativa, la dichiarazione sostitutiva del certificato non emesso, non esclude che costui possa insistere nel pretendere il rilascio della più attendibile certificazione urbanistica comunale».*

*Tuttavia, nel caso di specie, diversamente da quanto sostenuto in ricorso, non è rinvenibile l'inutile scadenza del termine procedimentale di trenta giorni, fissato dall'art. 30, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001, per il rilascio del certificato di destinazione urbanistica richiesto dalla ricorrente.*

*Vero è che sussiste l'obbligo dell'amministrazione comunale di provvedere in merito all'istanza di rilascio del certificato in questione, concludendo il relativo procedimento mediante un atto espresso e motivato, in applicazione degli artt. 2 e 3 della legge n. 241/1990; ma è altrettanto vero che non sussiste un obbligo di invio dello stesso alla parte istante, che, ed è questo dirimente, nella sua istanza non ha affatto indicato un recapito presso cui indirizzarlo.*

*Ne consegue che, rettamente, il Comune assume che era onere della parte istante, odierna ricorrente, recarsi presso gli Uffici per ritirare la certificazione.*

*Posto che è incontestato che la formazione della certificazione risale a data anteriore alla proposizione del ricorso [...], lo stesso appare inammissibile [...].”*

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Castelmola;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2022 il dott. Pancrazio Maria Savasta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO e DIRITTO

I. La ricorrente, dovendo concludere una operazione immobiliare relativa alla vendita di un corposo compendio immobiliare sito in Castelmola, contrada Grimaudo, presentava al Comune di Castelmola una prima istanza in data 16.06.2022 – assunta al prot. n. 4053 – con la quale richiedeva ai sensi del D.P.R. 380/2001 il rilascio del certificato di destinazione urbanistica per l'area di proprietà della “Castel Grimaudo Country Luxury Resort s.r.l.”, precisando che lo stesso era necessario ai fini della stipula di un atto pubblico per come previsto dalla normativa vigente.

Il Comune di Castelmola, accertato il versamento dei diritti di segreteria e dell'imposta di bollo, in data 17.06.2022 certificava “che, nel vigente Programma di Fabbricazione, le particelle catastali nn. 5-6-7-8-9-10-11-33- 34-35-37-39-47-48-53-68-69-72-89-326-349-474-578-586-590-606-608-611-615-617-619-621-78-79-572-573-577-579-581-582-584-587-591-604-601- 599-603-602-600-605-607-609-610-612-613-614-616-618-620-622-598 del foglio di mappa n. 11, ricadono in zona “E”.

Il suddetto documento, però, risultava incompleto dal momento che non veniva certificata la destinazione urbanistica di cinque particelle di cui al foglio catastale n. 11 e in particolare delle particelle nn. 1-2-3-4-132.

Per cui, dopo aver sottoscritto il contratto preliminare di compravendita, in data 14.07.2022, l'odierna ricorrente presentava ulteriore istanza, richiedendo il rilascio di un certificato di destinazione urbanistica relativo alle residue sopra indicate particelle, per uso successione/compravendita.

Trascorsi oltre 30 gg dalla presentazione dell'istanza e asseritamente perfezionatosi l'illegittimo silenzio dell'Amministrazione rimasta inerte, la ricorrente trasmetteva una diffida a ottemperare in data 07.09.2022, ritenendo violata la normativa di cui al D.P.R. 380/2001 e agli artt. 2 e 3 della legge n. 241/1990.

Tuttavia, il Comune rimaneva inerte, per cui, con ricorso notificato il 22.9.2022 e depositato il 23.9.2022, la ricorrente ha adito questo Tribunale per veder dichiarata l'illegittimità del silenzio serbato sulla richiesta di accesso agli atti.

Il ricorso è stato affidato alle seguenti censure:

1- Violazione di legge. Violazione della disciplina sul procedimento. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 e 2 della legge 10.8.1990 n. 241 (e s.m.i.). Violazione o falsa applicazione dell'art. 3 del D.P.R. 380/2001. Mancata conclusione del procedimento. Mancanza di un provvedimento espresso conclusivo del procedimento. Illegittimità del silenzio. Obbligo di concludere il procedimento. fondatezza dell'istanza. Obbligo di rilasciare il certificato di destinazione urbanistica. Eccesso di potere. Sviamento di potere e del pubblico interesse.

Evidenzia parte ricorrente che il Comune intimato non ha esitato, così come invece dovuto, l'istanza di accesso, nonostante apposita motivata istanza e successiva sollecitazione, con grave pregiudizio per l'interesse della istante, che deve concludere il contratto di vendita definitivo.

1/bis) Silenzio – rigetto. Obbligo di concludere il procedimento. Obbligo di adottare il provvedimento espresso di rilascio del certificato di destinazione urbanistica. Potere del G.A. di pronunciarsi sulla fondatezza della pretesa oggetto di giudizio.

Assume parte ricorrente che il silenzio serbato dall'Amministrazione avrebbe il valore di rigetto, invero da ritenersi illegittimo.

2- Violazione di legge. Eccesso di potere. Violazione e/o falsa applicazione dei principi di imparzialità trasparenza e buon andamento. Sviamento di potere e del pubblico interesse.

Sostiene parte ricorrente che il comportamento omissivo e inerte dell'Amministrazione è illegittimo, poiché, dall'accertamento della regolarità e della completezza di tutta la documentazione necessaria, avrebbe dovuto seguire un'attività vincolata quasi istantanea. Ne deriva che la condotta della P.A. sarebbe contraria ai principi di imparzialità, trasparenza e di buon andamento.

Su queste premesse, ha chiesto un provvedimento cautelare, in considerazione della vendita programmata pattuita per € 950.000 fissata per il 31.10.2022, per la quale sarebbe indispensabile la certificazione richiesta.

Il Comune, costituitosi in giudizio, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, poiché la chiesta certificazione è stata formata contestualmente alla richiesta il 14.7.2022, ma non è stata ritirata dall'interessato.

Parte ricorrente, con deposito del 14.10.2022, ha esibito la detta certificazione e la nota di riscontro del 13.10.2022, datata 14.9.2022, alla diffida del 7.9.2022, volta a sollecitare il rilascio della certificazione.

Con il detto riscontro indirizzato al legale della ricorrente, il responsabile dell'Area Tecnica del Comune ha significato «che la certificazione richiesta . . . è stata già esitata, in mia assenza, dal Geom. Giovanni GULLOTTA con nota di prot. n. 4793 del 14.07.2022 e mai ritirata da parte del suo assistito. Pertanto, si invia copia del certificato di destinazione urbanistico richiesto, rimanendo in attesa del ritiro dell'originale in bollo c/o l'Ufficio Tecnico, trasferito momentaneamente nei locali della scuola sita in Via Giosafat».

All'Udienza camerale del 19.10.2022 è stato dato avviso alle parti della possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata; indi, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

2. Premette il Collegio che sussistono i presupposti per la decisione in forma semplificata, essendovi i termini di cui all'art. 60 c.p.a..

Sembra opportuno precisare che la fase cautelare nel caso dell'inerzia dell'Amministrazione può consistere in una tutela propulsiva, per cui, a maggior ragione, appare opportuno, piuttosto che definire il giudizio con un provvedimento meramente provvisorio, provvedere, in linea teorica e ove ne sussistano i presupposti, mediante una disposizione impartita in maniera definitiva (evidentemente dello stesso segno e certamente sovrapponibile) mediante sentenza.

Del resto, non può dirsi che la parte resistente subisca un *vulnus* in ordine alla possibile difesa, posto che, una volta che sono rispettati i termini processuali per la corretta *vocatio in ius*, una tale affermazione finirebbe per impedire l'assunzione in giudizio mediante sentenza in forma semplificata in tutte le ipotesi ordinarie, dove per altro, i termini sono raddoppiati rispetto a quelli della camera di consiglio, circostanza, questa, che depone per un orientamento del Legislatore alla ancor più sollecita definizione del giudizio introdotto in sede camerale.

Del resto, l'Amministrazione si è regolarmente costituita, spiegando adeguate difese.

Ciò posto, il ricorso, così come dedotto dal Comune, è inammissibile.

Va premesso che il ricorso è teoricamente ammissibile, poiché la chiesta certificazione (cfr. TAR Napoli, II, 12.2.2019), «pur rientrando nella categoria degli atti di certificazione redatti da pubblico ufficiale e non avendo, pertanto, natura provvedimentoale ma dichiarativa di situazioni giuridiche già esistenti (cfr. per tutte Consiglio di Stato, Sez. IV, 4 febbraio 2014 n. 505; TAR Puglia Bari, Sez. III, 3 gennaio 2018 n. 5), costituisce comunque un atto amministrativo di manifestazione del potere certificativo della pubblica autorità, cui sono ricollegabili posizioni di interesse legittimo in capo ai privati richiedenti la certificazione e correlativi obblighi di “provvedere” in capo

all'amministrazione, da intendere, questi ultimi, evidentemente in senso lato come obblighi di pronunciamento espresso (cfr. TAR Veneto, Sez. III, 25 marzo 2013 n. 450);

«- peraltro, nella presente materia, l'obbligo dell'amministrazione di pronunciarsi in maniera espressa sull'istanza del privato assume ancora maggiore consistenza a cagione dell'indispensabilità del certificato di destinazione urbanistica ai fini della regolare stipula (o sanatoria) degli atti di compravendita di terreni, come si evince dalla piana lettura dell'art. 30, commi 2 e ss., del d.P.R. n. 380/2001: infatti tale normativa, rimettendo al libero apprezzamento dell'interessato la possibilità di produrre, in alternativa, la dichiarazione sostitutiva del certificato non emesso, non esclude che costui possa insistere nel pretendere il rilascio della più attendibile certificazione urbanistica comunale».

Tuttavia, nel caso di specie, diversamente da quanto sostenuto in ricorso, non è rinvenibile l'inutile scadenza del termine procedimentale di trenta giorni, fissato dall'art. 30, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001, per il rilascio del certificato di destinazione urbanistica richiesto dalla ricorrente.

Vero è che sussiste l'obbligo dell'amministrazione comunale di provvedere in merito all'istanza di rilascio del certificato in questione, concludendo il relativo procedimento mediante un atto espresso e motivato, in applicazione degli artt. 2 e 3 della legge n. 241/1990; ma è altrettanto vero che non sussiste un obbligo di invio dello stesso alla parte istante, che, ed è questo dirimente, nella sua istanza non ha affatto indicato un recapito presso cui indirizzarlo.

Ne consegue che, rettamente, il Comune assume che era onere della parte istante, odierna ricorrente, recarsi presso gli Uffici per ritirare la certificazione.

Posto che è incontestato che la formazione della certificazione risale a data anteriore alla proposizione del ricorso (14.7.2022), lo stesso appare inammissibile.

Tuttavia, il tardivo riscontro alla diffida del 7.9.2022, avvenuto il 13.10.2022, consente di disporre l'integrale compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Pancrazio Maria Savasta, Presidente, Estensore

Agnese Anna Barone, Consigliere

Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Primo Referendario

IL SEGRETARIO

---